



Dott. Rocco Paolo Infantino

Notaio

Via Varese n.3 - 19015 Levanto (SP)

Tel. 0187-808025

Repertorio n. 34198

Raccolta n. 12301

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di dicembre. In

La Spezia, via Fontevivo n. 19/F, alle ore quindici.

Avanti a me dottor Rocco Paolo INFANTINO, Notaio in Levanto
con studio ivi in via Varese n. 3, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

è presente

Abramo PRANDI, nato ad Arco (TN) il 2 giugno 1945, residente
ad Arco (TN) in via Scuderie n. 2, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente
dell'Associazione denominata "Ente Bilaterale Territoriale
Unitario del Settore Turismo", con sede in La Spezia, via
Fontevivo n. 19/F, codice fiscale numero 91041070110.

Io notaio sono certo dell'identità personale di esso
costituito, il quale mi dichiara che è qui riunita
l'assemblea dei soci della predetta associazione, per
discutere e deliberare sul seguente e concordato

- ordine del giorno -

- Modifiche statutarie, con riformulazione integrale dello
statuto;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norme di Statuto, il
costituito Abramo PRANDI, il quale invita me Notaio a

18-12-2008
6975 p1/t

verbalizzare la discussione e le deliberazioni che saranno adottate. Il Presidente constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora;
- che dei dodici membri previsti dall'art. 9 dello statuto, ciascuno avente diritto ad un voto, in rappresentanza dei quattro soci dell'Associazione (Unione del Commercio Turismo e Servizi Provincia della Spezia, FILCAMS-CGIL La Spezia, FISASCAT-CISL La Spezia e UILTUCS-UIL La Spezia) sono presenti nove membri, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", omissane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane. Dichiaro pertanto che l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Al che aderiscono gli interventi tutti, che si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti stessi, accettandone la discussione e rinunciando ad ogni contraria eccezione.

Il Presidente ne prende atto e conferma nell'incarico ricevuto me Notaio.

Passando al trattamento degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente illustra la necessità di riformulare lo Statuto associativo nel suo complesso evidenziando che il Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con la delibera del 16 ottobre 2008 ha esortato tutti gli Enti

Bilaterali Territoriali a velocizzare i processi di adeguamento a quanto previsto dal CCNL del 27 luglio 2007 compresa la parte che riguarda gli statuti; tale processo di adeguamento tra l'altro ha anche lo scopo di:

favorire la diffusione degli Enti Bilaterali del Turismo su tutto il territorio nazionale;

migliorare le sinergie e le collaborazioni nella rete della bilateralità;

destinare una maggiore parte delle risorse a livello decentrato.

Conseguentemente si rende opportuno procedere ad adeguare lo statuto dell'Associazione a quello previsto dal nuovo contratto nazionale

Il Presidente quindi dà lettura del testo integrale del nuovo Statuto.

Al termine della lettura l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità con il metodo dell'alzata di mano

DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto, adeguato a quello previsto dal nuovo contratto nazionale e di cui è stata data lettura dal Presidente, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane l'ulteriore lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola il Presidente proclama i risultati e chiude

l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia in un foglio su tre facciate per intero oltre la presente, io Notaio ho dato lettura alla parte costituita, che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici.

Firmato Frandi Abramo

" Rocco Paolo Infantino Notaio sigillo

ALLEGATO "A" all'Atto N° 12301 di RACCOLTA

FOGLIO PRESENZE

dell'Assemblea del 9 dicembre 2008
dell'Ente Bilaterale Territoriale Unitario
del Settore Turismo"

Membri rappresentanti dell'Unione del Commercio Turismo e Servizi
Provincia della Spezia:

- * Giorgia Caporilli, nata a La Spezia (SP) il 23/4/1960.....
- * Andrea Dall'Ara, nato a La Spezia (SP) il 20/7/1965.....
- * Abramo Prandi, nato a Arco (TN) il 2/6/1945.....
- * Emilio Della Croce, nato a Portovenere (SP) il 23/12/1939.....
- * Mario Funaro, nato a La Spezia (SP) il 16/6/1949.....
- * Roberto Martini, nato a La Spezia (SP) il 26/6/1961.....

Membri rappresentanti della FiLCAMS-CGIL La Spezia:

- * Daniela Ricchetti, nata a Correggio (RE) il 14/7/1964.....
- * Antonella Ghisardi, nata a La Spezia (SP) il 21/7/1965.....

Membri rappresentanti della FISASCAT-CISL La Spezia:

- * Claudio Pinza, nato a La Spezia (SP) il 12/9/1949.....
- * Silvia Pasini, nata a La Spezia (SP) il 19/9/1976.....

Membri rappresentanti della UILTUCS-UIL La Spezia:

- * Riccardo Serri, nato a Carrara (MS) il 15/12/1964.....
- * Barbara Moscatelli, nata a La Spezia (SP) il 17/8/1972.....

(Large handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

ALLEGATO "B" all'atto N. 12301 di RACCOLTA

Statuto

Articolo 1 - Costituzione

(1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del CCNL Turismo 19 luglio 2003, e successive modifiche ed integrazioni è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della Spezia, di seguito denominato E.B.T.

Articolo 2 - Natura

(1) L'E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 - Durata

(1) La durata dell'E.B.T. è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede

(1) L'E.B.T. ha sede in La Spezia (SP), in Via Fontevivo 19/F.

Articolo 5 - Soci e beneficiari

(1) Sono soci dell'E.B.T.

L'Unione del Commercio Turismo e Servizi della Spezia, di seguito denominata Confcommercio La Spezia, aderente a FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET;

la FILCAMS-OGIL territoriale;

la FISASCAT-CISL territoriale;

la UILTuCS-UIL territoriale.

Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare - in via

transitoria - la competente organizzazione nazionale.

(2) La decadenza del rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la perdita dello status di socio dell'E.B.T. ed il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione nazionale.

(3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.

(4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

(5) Le iniziative di cui all'articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.

(6) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità definite dall'articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello territoriale (E.B.T.) e nazionale (E.B.N.T.).

Articolo 6 - Scopi

(1) L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di

occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

(2) A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;

d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;

e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema

informativo lavoro;

f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;

g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;

i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed i fondi competenti;

l) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni

occupazionali;

a tal fine l'Osservatorio:

- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
- n) attività di sostegno dei buoni vacanze;

c) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.

(3) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'E.B.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea.

(4) L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Articolo 7 - Finanziamento

(1) L'E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.

Articolo 8 - Organi dell'E.B.T.

(1) Sono organi dell'E.B.T.:

- l'Assemblea;

- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 9 - Assemblea

(1) L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all'articolo 5.

(2) Al fine di garantire il rispetto del principio di pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

- n. 6 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui n. 6 alla Confcommercio La Spezia, organizzazione aderente alla FEDERALBERGHI, alla FIPE, alla FAITA e alla FIAVET;

- n. 6 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui n. 2 alla FILCAMS-CGIL, n. 2 alla FISASCAT-CISL e n. 2 alla UILTUCS-UIL.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

(1) Spetta all'Assemblea di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Direttivo;
- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;

- nominare due Sindaci effettivi ed i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l'attività dei Centri di Servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle riunioni.

Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea

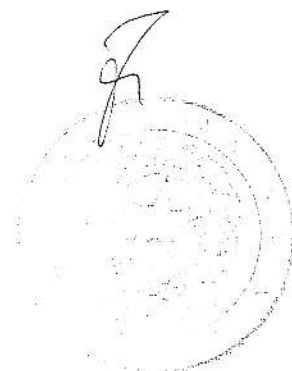
(1) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

(2) L'Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

(3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

(4) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.



(6) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, e cioè almeno n. 4 voti.

(7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell'Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Articolo 12 - Il Presidente

(1) Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 3. Il Presidente dura in carica un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.

(2) Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:

- rappresentare l'E.B.T. di fronte a terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie

dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;

- presiedere la riunione del Comitato Direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

(3) Il Presidente ha la firma sociale.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

(1) Il Vice Presidente dell'E.S.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 8 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.

(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 14 - Il Comitato Direttivo



(1) Il Comitato Direttivo si compone di n. 12 consiglieri, così ripartiti:

a) il Presidente dell'E.B.T.;

b) il Vice Presidente dell'E.B.T.;

c) n. 6 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 3;

d) n. 6 consiglieri nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5.

(2) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' però consentito all'Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.

Articolo 15 - Poteri del Comitato Direttivo

(1) Spetta al Comitato Direttivo di:

- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T. e riferirne all'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne il trattamento economico;

- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all'articolo 7;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie deliberazioni;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 16 - Riunioni del Comitato Direttivo

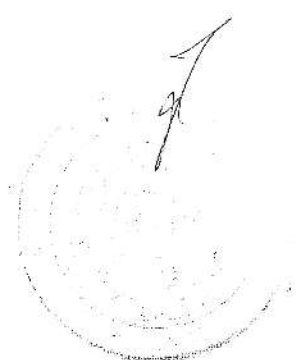
(1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.

(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T.

(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più



uno dei suoi componenti, e cioè di almeno n. 7 componenti.

(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno 4 componenti.

(7) Ciascun componente ha un voto.

(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i Sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.

(9) Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della riunione.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all'Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

(3) Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, su

proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 5.

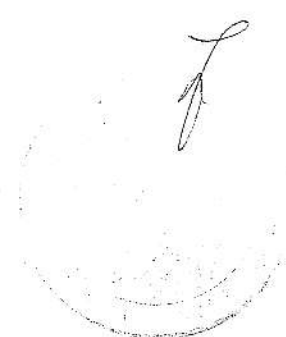
(4) I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

(7) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

(8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello

A handwritten signature in dark ink is positioned above a circular stamp. The stamp is faint and appears to be an official seal or logo, though its details are not clearly legible.

fissato per la riunione. In caso d'urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(9) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 18 - Patrimonio dell'E.B.T.

(1) Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.

(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o

opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

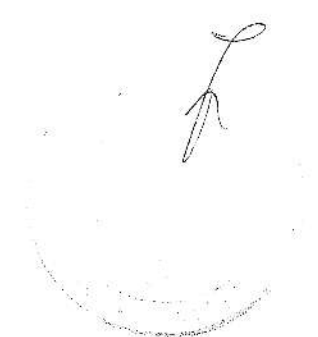
(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

(6) E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea o per fini di pubblica utilità sentite l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Gestione dell'E.B.T.

(1) Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.

A handwritten signature is written above a faint circular stamp. The signature appears to be a stylized 'L' or 'R' with a vertical line. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

(2) Le risorse dell'E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.

(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 20 - Bilancio dell'E.B.T.

(1) Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante le spese dell'E.B.T. e del bilancio preventivo.

(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del Collegio dei Sindaci trasmette il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 21 - Liquidazione dell'E.B.T.

(1) La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:

a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;

b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all'articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.

(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le

determinazioni dell'Assemblea o per fini di pubblica utilità
sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190
legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.

Articolo 22 - Modifiche statutarie

(1) Qualunque modifica al presente Statuto, nonché ai
regolamenti, deve essere sottoposta dalle Organizzazioni di
cui all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato
di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale
Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea
dell'E.B.T., con votazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea stessa.

Articolo 23 - Controversie

(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed
applicazione del presente Statuto, nonché del regolamento, è
deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale
costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore
Turismo.

Articolo 24 - Disposizioni finali

(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto
applicabili, le norme di legge in vigore.

Firmato Prandi Abramo

" Rocco Paolo Infantino Notaio sigillo

LIBENA
LEVANTO, 23 GENNAIO 2008